



## Newsletter n. 6 del 16 Febbraio 2013

### 1. Gas fluorurati ad effetto serra – Al via il Registro telematico nazionale gestito dalle Camere di Commercio

In data **11 febbraio 2013** è avvenuta l'avvio ufficiale del **Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra** in quanto, a norma del comma 4 dell'art. 13 del decreto, è avvenuta la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, previo avviso **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013**.

Sono stati inoltre pubblicati i **fac-simile dei modelli e delle istanze** da presentare alle Camere di Commercio competenti relative:

- **alle domande di iscrizione al Registro,**
- **alle domande di certificazione provvisoria,**
- **alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni,** di cui all'art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 43/2012.

**Entro 60 giorni a partire dalla data di istituzione del Registro** (e quindi **entro l' 11 aprile 2013**), chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma dovrà preventivamente iscriversi al Registro.

**Dal sito ufficiale del Registro, imprese e persone possono presentare, via telematica, la pratica di iscrizione.**

Si ricorda che il Registro è stato istituito con il **D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43** presso il Ministero dell'Ambiente e la gestione è stata affidata alle **Camere di Commercio capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma**, in analogia con altri registri di imprese previsti dalla normativa ambientale.

In pari data e sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 35 è stato anche pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Ambiente con il quale si dà avvio alla pubblicazione dei formati del **Registro del sistema**, di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e del **Registro dell'apparecchiatura** di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e le modalità della loro messa a disposizione.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Gas fluorurati ad effetto serra – Istituzione del Registro telematico nazionale.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=486>

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.fgas.it/>

## **2. Start up innovativa – Attivo un portale specifico**

Entro il 18 febbraio le società già costituite possono accreditarsi come start up **E' in linea il sito del sistema delle Camere di Commercio dedicato alle Start up innovative.**

Una guida online dedicata alle imprese, di facile consultazione, spiega in modo efficace cos'è una Startup Innovativa, quali sono i vantaggi e i requisiti connessi e la normativa di riferimento.

Descrive, inoltre, agli aspiranti imprenditori i passaggi fondamentali per far nascere una start-up; mentre alle società già costituite da non più di quattro anni mostra, passo per passo, come iscriversi nella sezione speciale del R.I., quali sono le informazioni da fornire e la modulistica da compilare e inviare tramite StarWeb.

Ricordiamo che, entro il 18 febbraio, le società di capitali già costituite **alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del D.L. n. 179/2012 (19 dicembre 2012) **e in possesso dei requisiti** previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni **(18 febbraio 2013) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale** che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

In tal caso, la disciplina delle start up trova applicazione per un periodo di **quattro anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di **tre anni**, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di **due anni**, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://startup.registroimprese.it/>

## **3. Start-up innovative - Iscrizione alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio – Precisazione del ministero dello Sviluppo Economico**

**Le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012** (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012) **possono iscriversi alla Sezione speciale anche dopo il 17 febbraio 2013**, in quanto tale scadenza è da considerare **non perentoria**.

Sono invece **inderogabili** sia il **termine per il possesso dei requisiti** che il **termine di durata massima della Start up innovativa**.

Questa è la linea che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota in una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, relativo all'iscrizione delle società già costituite alla "Sezione speciale" del Registro delle Imprese entro il termine del 17 febbraio.

**La scadenza indicata in norma primaria** – secondo il Ministero - **è da interpretare come non perentoria**, pertanto, le società già costituite alla data dell'approvazione della Legge n. 221/2012 (19 dicembre 2012), potranno iscriversi alla "Sezione speciale", dedicata alle Start up del Registro delle imprese, **anche dopo il 17 febbraio**.

Contestualmente, il Ministero ha precisato che **il termine per il possesso dei requisiti**, così come **il termine di durata massima della Start up innovativa** (19 dicembre 2012) **sono invece inderogabili**.

Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo del Comunicato stampa del Ministero si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Start up innovativa ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

#### **4. Artigiani e commercianti – Stabilite le aliquote contributive per l'anno 2012**

L'INPS ha emanato la **Circolare n. 24 del 8 febbraio 2012**, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2012 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

L'art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto **dal 1° gennaio 2013**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di **1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento**.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2013, sono pari alla misura del 21,75%**.

Per approfondire l'argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** – Assistenza e previdenza commercianti e artigiani – Aliquote contributive.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396>

#### **5. Gestione separata - Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2013**

Con la **Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013**, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012 per la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del lavoro), come modificato dall'art.46 bis, comma 1, lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. n. 83/2012, **per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione**, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2013 è elevata al **20 per cento**, mentre rimane ferma al **27 per cento** quella **per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria**.

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2013 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

1) soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

2) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **20%**.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di **un terzo e due terzi**, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.

Il versamento dei contributi **deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo** (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Per i **professionisti iscritti alla Gestione separata** l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2013 è pari a **euro 99.034,00**.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26epujr>

## **6. Autorizzazione unica ambientale (AUA) - Approvato il regolamento in via definitiva**

Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha dato il **via libera definitivo** al decreto sull'**autorizzazione unica ambientale (AUA)**.

Dopo l'approvazione preliminare del 14 settembre 2012 e l'ottenimento dei pareri di tutti gli enti previsti, il decreto è stato definitivamente approvato. Si attende ora la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale.

Previsto dall'articolo 23 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), il provvedimento semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all'AIA (Autorizzazione integrata ambientale, articolo 29-ter e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006).

In un unico procedimento verranno raccolte **fino a 7 autorizzazioni ambientali** che prima dovevano essere ottenute singolarmente (*autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti*).

Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.

Inoltre le imprese avranno certezze sui tempi del rilascio (previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti).

Per chiedere l'AUA basterà presentare una **domanda allo Sportello unico attività produttive** (SUAP).

In base al regolamento, l'AUA ha validità per **15 anni** e la richiesta di **rinnovo** deve pervenire al SUAP sei mesi prima della scadenza.

Per approfondire l'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

## **7. Sacchetti biodegradabili – Stanno per arrivare le specifiche tecniche**

Il Ministero dell'ambiente – in una Schema di decreto che ha ricevuto il via libera dalla Commissione ambiente del Senato il 5 febbraio 2013 - ha definito le **specifiche tecniche dei sacchetti biodegradabili**.

Ricordiamo, allo stato attuale, l'art. 2 della legge 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, prevede che, **fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare**, adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, **possono essere commercializzati solo sacchetti monouso biodegradabili e compostabili** (conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002) e **i sacchetti riutilizzabili** in carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.

Al contrario **non possono essere commercializzati** i sacchetti oxodegradabili in polietilene, non compostabili. Queste buste in plastica sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Questi minuscoli frammenti di plastica si disperdono nel terreno e rappresentano un problema per gli animali e per l'ambiente

Ma allora ci si chiede: *come mai allora sono ancora in commercio e perchè i trasgressori ancora non possono essere multati?*

Le sanzioni esistono ma solo sulla carta, in quanto non potranno essere applicate finché non sarà approvato il famoso “decreto interministeriale” indicante “*ulteriori specifiche tecniche dei sacchetti commercializzabili*”.

Questo decreto di natura non regolamentare, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 Dicembre 2012, è in dirittura d'arrivo.

Le **sanzioni previste** dal comma 4, dell'art. 2 della L. n. 28/2012, come sostituito dall'art. 34, comma 17, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, **potranno essere applicate**, secondo quanto stabilito dal comma 30, dell'art. 34 del citato D.L. n. 179/2012, **a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del decreto di cui sopra**.

Ricordiamo che la sanzione pecuniaria va **da 2.500,00 a 25.000,00 euro**, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.